



COMUNICATO UFFICIALE N.376/C
DEL 12 GIUGNO 2006

376/1148

SERIE "C/2"

PLAY-OFF FINALI - GARE DI RITORNO DELL' 11 GIUGNO 2006

Si riportano i risultati delle gare di Ritorno delle Finali dei Play-off disputate l' 11 Giugno 2006:

PLAY - OFF

Girone "A"

Ivrea Carpenedolo

1-1 t.s.

Girone "B"

Sassuolo

Sansovino

1-0

Girone "C"

Taranto

Rende

1-0

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Giuseppe Quattrocchi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. Signor Enzo Moschi, nella seduta del 12 Giugno 2006 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

""

PLAY - OFF

GARE DELL' 11 GIUGNO 2006

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze dei documenti ufficiali, per le altre gare, sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA'**AMMENDA**

- € 4.500,00 **TARANTO SPORT S.R.L.** per aver dato luogo a consistente ritardo sull'ora d'inizio per comportamento addebitabile ad un proprio tesserato, nonché per fitto lancio di rotoli di carta che dovevano essere sgomberati; per illecita introduzione all'interno dello stadio di materiale pirotecnico ed in particolare di petardi, bengala e fumogeni che venivano poi in più occasioni fatti esplodere accesi e lanciati; uno dei petardi, in particolare, esplodeva nelle vicinanze di un fotografo che risentiva stordimento e disturbi acustici e doveva essere soccorso dai sanitari; per ulteriore lancio di aste di bandiera, bottigliette anche piene e semipiene, senza colpire.
- € 2.000,00 **SASSUOLO CALCIO S.R.L.** per ripetuti cori di contenuto gratuitamente e pesantemente offensivo delle forze dell'ordine; per lancio di alcuni petardi e fumogeni, senza colpire.
- € 1.200,00 **IVREA CALCIO S.r.l.** per accensione di alcuni fumogeni, senza conseguenze, nonché per grida di contenuto offensivo indirizzate ad un calciatore ospite; al termine, alcuni dei sostenitori che si erano portati sul terreno di gioco in segno di esultanza, assumevano atteggiamento scorretto e provocatorio nei confronti della tifoseria ospite.
- € 1.200,00 **SANSOVINO S.R.L.** perchè propri sostenitori in campo avverso lanciavano alcune bottigliette vuote e semivuote, nonché, in direzione di un assistente arbitrale, sputi che non lo raggiungevano.
- € 800,00 **RENDE CALCIO S.R.L.** perchè propri sostenitori in campo avverso accendevano qualche fumogeno e bengala, senza conseguenze; per danni agli spogliatoi (obbligo risarcimento danni).

DIRIGENTI

INIBIZIONE a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. (art. 14/e CGS) fino a tutto il **15 LUGLIO 2006** al Signor CHIAPPETTA IPPOLITO FRANCO (RENDE CALCIO S.R.L.) perchè introdottosi abusivamente nella zona antistante gli spogliatoi assumeva atteggiamento di contestazione, pronunciando ripetute espressioni offensive anche rivolte agli Organi di Lega (r.C.C.e Uff. Ind.).

INIBIZIONE a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. (art. 14/e CGS) fino a tutto il **15 LUGLIO 2006** al Signor BLASI VITO LUIGI (TARANTO SPORT S.R.L.) perchè pur versando in stato di inibizione, si portava sul terreno di gioco, negli spogliatoi e locali vicini (r.C.C. e Uff. Ind.).

ALLENATORE

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SILIPO FAUSTO (RENDE CALCIO S.R.L.)
per comportamento offensivo verso l'arbitro al termine della gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LORENZINI GIACOMO (CARPENEDOLO S.R.L.)
per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo (r.A.A.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BALDO LUCA (SASSUOLO CALCIO S.R.L.)
entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE

FRANCINI MARCO (SANSOVINO S.R.L.)
perchè, al termine della gara, correndo in direzione dell'arbitro lo colpiva violentemente con una spallata facendolo indietreggiare e barcollare e provocandogli una sensazione dolorosa che si protraeva per un paio d'ore; la volontarietà del gesto di violenza è resa incontrovertibile dal fatto che l'autore del gesto urlava verso l'arbitro un'espressione offensiva, tentando nel contempo di aggredirlo nuovamente, venendone impedito dall'intervento dei suoi compagni che lo trattenevano.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

ROSSO ANDREA (IVREA CALCIO SRL)
FRANCINI MARCO (SANSOVINO S.R.L.)
PROIETTI DANIELE (SANSOVINO S.R.L.)

III AMMONIZIONE :

ALTOMARE LUCA (RENDE CALCIO S.R.L.)

I AMMONIZIONE :

BRUNI GIONATA (CARPENEDOLO S.R.L.)
GALUPPI LUCA (CARPENEDOLO S.R.L.)
IORI MANUEL (CARPENEDOLO S.R.L.)

VINCENTI FRANCESCO	(CARPENEDOLO S.R.L.)
ZUBIN EMIL	(CARPENEDOLO S.R.L.)
SINATO MANUEL	(IVREA CALCIO SRL)
ZAPPELLA GIUSEPPE	(IVREA CALCIO SRL)
AGOSTINELLI MARCO	(SANSOVINO S.R.L.)
BORGOGNI FILIPPO	(SANSOVINO S.R.L.)
QUONDAMATTEO VALERIO	(SANSOVINO S.R.L.)
GRIMALDI EDEVALDO	(SASSUOLO CALCIO S.R.L.)
AMBROSI ALESSANDRO	(TARANTO SPORT S.R.L.)

IL GIUDICE SPORTIVO
F.to Dr. Giuseppe Quattrocchi

“”

Errata Corrige:

Com. Uff. n. 345/C del 22.5.2006 leggasi: Ammenda € 400,00 Sassuolo Calcio S.r.l. perché propri sostenitori in campo avverso accendevano verso la fine alcuni fumogeni, senza conseguenze; per aver danneggiato due vaschette di scarico dei servizi igienici nel settore loro riservato (obbligo risarcimento danni).

Le ammende irrogate con il presente Comunicato dovranno essere versate a questa Lega entro e non oltre il 27 Giugno 2006

Publicato in Firenze il 12 Giugno 2006

II SEGRETARIO
Dr.ssa Marinella Conigliaro

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli